

Deliberazione 29 dicembre 2009 – ARG/elt 203/09

Aggiornamento per l'anno 2010 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 348/07.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e in particolare l'articolo 33 (di seguito: legge n. 99/09);
- il Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;

- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 157/07);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 183/07;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load profiling* per fasce) – TILP, approvato con la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2007, n. 322/07;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 e in particolare l’Allegato A, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341/07 in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l’Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2008, ARG/com 15/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 153/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 169/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2009, ARG/elt 31/09, con la quale sono state adeguate le disposizioni del TIT in relazione alla cessione delle linee di alta tensione dalla società Enel linee alta tensione srl alla società Terna S.p.A. (di seguito: deliberazione ARG/elt 31/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2009, ARG/elt 103/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09;
- la relazione AIR relativa alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Relazione AIR).

Considerato che:

- l'articolo 10 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa TV1 a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'articolo 18 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 30 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 32 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, delle tariffe a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura per le utenze domestiche in bassa tensione;
- ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 348/07, fino al riordino complessivo della disciplina per l'erogazione del servizio di connessione, i contributi disciplinati dal TIC, sono aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal comma 10.1 del TIT;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, pari all'1,9% per la distribuzione, al 2,3% per la trasmissione e al 5% per la misura;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
 - d) con riferimento ai soli servizi di distribuzione e trasmissione, il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta ad alcune tipologie di investimento specificamente individuate;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura degli ammortamenti applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;

- b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti con esclusione, per il servizio di misura, delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio;
- ai sensi del comma 10.7 del TIT, nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, l'Autorità determina una quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 da applicare nell'anno successivo t , alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 lettere b) e c) sulla base di quanto disposto al comma 10.8 del TIT;
 - ai sensi del comma 10.8 del TIT, la quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 di cui al comma 10.7 del medesimo TIT è determinata con l'obiettivo di compensare lo squilibrio ΔCOT tenendo conto della variazione attesa dei volumi del servizio erogato;
 - identici meccanismi a quelli appena descritti, sono previsti per la tariffa domestica, ai sensi del comma 32.5 del TIT;
 - i dati resi disponibili dalle imprese distributrici, utili ai fini della quantificazione del valore definitivo dello squilibrio ΔCOT relativo all'anno 2008, necessitano di alcuni approfondimenti;
 - il comma 19.8 del TIT prevede che il capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari in ciascun anno t a partire dall'anno 2008, in relazione agli investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03, include le stime comunicate da Terna di entrata in esercizio di nuovi investimenti destinati a tale scopo entro il termine dell'anno t ; e che su base annuale l'Autorità verifica eventuali differenze tra le entrate in esercizio stimate e le effettive entrate in esercizio;
 - il comma 19.9 del TIT prevede che l'inclusione nel capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari di investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 previsti per gli anni successivi al 2008 è subordinata all'entrata in esercizio degli investimenti netti inclusi nella base di capitale utilizzata ai fini della definizione dei livelli tariffari applicati nell'anno precedente;
 - con riferimento alle informazioni fornite da Terna relativamente al Piano di difesa circa le entrate in esercizio a consuntivo 2008 e pre-consuntivo 2009, le medesime sono in linea con i valori comunicati sempre da Terna ai fini della fissazione della base di capitale inclusa nelle tariffe di trasmissione per l'anno 2009;
 - ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2010, salvo quanto disposto dai commi 19.8 e 19.9 del TIT in relazione al Piano di difesa, sono presi in considerazione gli investimenti netti effettivamente realizzati nell'anno 2008;
 - ai sensi dell'articolo 7 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), una

tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;

- la tariffa obbligatoria di distribuzione deve garantire, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa di riferimento TV1 di cui all'articolo 6 del TIT;
- sulla base delle informazioni a pre-consuntivo dell'anno 2009, fornite all'Autorità dalle maggiori imprese distributrici, le modalità di dimensionamento della tariffa obbligatoria adottate per l'anno 2009 sembrano far emergere una leggera carenza di gettito rispetto alla tariffa di riferimento TV1;
- le tariffe obbligatorie per il settore domestico D2 e D3, di cui all'articolo 31 del TIT, devono garantire, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa di riferimento D1 di cui al medesimo articolo; e che la struttura delle tariffe D2 e D3 era stata riformata a partire dall'1 gennaio 2009, in occasione dell'avvio del bonus elettrico, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- sulla base delle informazioni a pre-consuntivo dell'anno 2009, fornite all'Autorità dalle maggiori imprese distributrici, le modalità di dimensionamento delle tariffe obbligatorie domestiche adottate per l'anno 2009 sembrano far emergere una rilevante eccedenza di gettito rispetto alla tariffa di riferimento D1.

Considerato che:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2008 - maggio 2009 (corrispondenti al periodo di dodici mesi successivo a quello utilizzato nell'aggiornamento per l'anno 2009), rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, è stato accertato nella misura del 2,4%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e pubblicato il 10 settembre 2009, per il periodo relativo al II trimestre 2008 – I trimestre 2009 (corrispondenti ai quattro trimestri successivi a quelli utilizzati nell'aggiornamento per l'anno 2009), rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 3,3%.

Considerato che:

- in conseguenza della difficile congiuntura economica internazionale, con deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo facoltativo di garanzia dei ricavi di trasmissione teso a limitare la rischiosità connessa a possibili forti oscillazioni della domanda di energia elettrica, così da non mettere a rischio il piano di investimenti sulla rete di trasmissione nazionale;
- detto meccanismo di garanzia, attivato su istanza di Terna, sulla base di stime a pre-consuntivo, dovrebbe comportare il riconoscimento al settore della trasmissione, per l'anno 2009, di un importo di circa 64 milioni di euro, inclusa la quota parte di ricavi relativa alla ex-rete di distribuzione in alta tensione di cui alla deliberazione ARG/elt 31/09;

- per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08, il citato meccanismo di garanzia verrà applicato per i rimanenti anni del corrente periodo di regolazione;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09, i corrispettivi tariffari a copertura dei costi di trasmissione e distribuzione sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali;
- il comma 16.1 del TIT prevede l'applicazione di un corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di trasmissione, applicato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
- con la citata deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha, inoltre, proceduto ad aggiornare gli elementi della tariffa TV1 e D1 a copertura dei costi commerciali della distribuzione, tenendo conto in maniera specifica degli investimenti relativi a tale attività nonché dei costi operativi da riconoscere ai sensi del comma 7.5 della deliberazione n. 157/07, applicando una maggiorazione unitaria annua di 0,77 centesimi di euro, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della medesima deliberazione ARG/elt 188/08; e che detta maggiorazione deve essere applicata per il solo anno 2009;
- con deliberazione ARG/elt 31/09, in relazione alla cessione delle reti di distribuzione in alta tensione da Enel a Terna e l'inclusione delle medesime reti nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, sono state introdotte le componenti CTR_{ENEL} e CTR^* ;
- ai sensi dell'articolo 35 del TIT, è previsto che in sede di aggiornamento annuale delle tariffe di distribuzione, a partire dall'aggiornamento per l'anno 2010, l'Autorità individui la quota parte delle componenti tariffarie a copertura della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati ai sensi dell'articolo 11 del medesimo TIT;
- sulla base dei dati inviati dalle imprese di distribuzione, relativamente agli investimenti dell'anno 2008, il valore degli investimenti incentivati di cui al precedente punto ammonta, a livello di settore, a circa 16 milioni di euro; e che di conseguenza la maggior remunerazione da riconoscere ammonta, a livello di settore, a circa 320.000 euro;
- la principale impresa di distribuzione di energia elettrica ha segnalato recentemente come la grave congiuntura economica abbia comportato, nel corso del 2009, una imprevista e consistente contrazione dei contributi per il servizio di connessione;
- come precisato nella Relazione AIR, i contributi di connessione (esclusi i contributi a preventivo) sono stati convenzionalmente destinati a copertura dei costi operativi; e che, di conseguenza, in presenza di contrazioni anomale dei medesimi, gli ordinari meccanismi di aggiornamento non consentono di bilanciare tale effetto, con possibili riflessi negativi sulla capacità di investimento delle imprese distributrici;
- con l'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 188/08, l'Autorità ha disposto l'introduzione, a valere dall'1 gennaio 2010, di un nuovo meccanismo di incentivo all'entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione;
- la disciplina di dettaglio di detto meccanismo di incentivazione è in via di definizione;

- con deliberazione ARG/elt 103/09 l'Autorità ha emanato disposizioni per l'anno 2008 in materia di integrazioni dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti del settore elettrico di cui all'articolo 44 del TIT, prevedendo che le imprese che non avevano ancora inviato i dati relativi all'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 per lo sconto dipendenti, potessero provvedervi, tramite il sistema telematico appositamente predisposto, entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2009, pena la decadenza dal diritto alla compensazione per l'anno 2008; e che si sono verificati alcuni problemi tecnici in relazione a detto sistema telematico;
- è stato individuato un errore materiale di arrotondamento nella Tabella 22 del TIT, relativamente ai valori rilevanti per la perequazione della misura per l'anno 2009.

Ritenuto opportuno:

- con riferimento ai servizi di distribuzione e misura, ai fini dell'aggiornamento delle quote parti delle tariffe a copertura di ammortamenti e remunerazione del capitale investito, applicare variazioni dei volumi di servizio erogati tali da allineare i medesimi volumi ai dati di pre-consuntivo 2009 forniti dalle imprese distributrici;
- valorizzare in via prudenziale il Δ COT di cui al comma 10.8 del TIT, rinviando ad un successivo provvedimento la sua eventuale modifica, in esito al completamento delle attività di determinazione degli ammontari di perequazione di cui all'articolo 41 del TIT;
- sulla base degli elementi sopra elencati, procedere all'aggiornamento:
 - a) della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, TV1, di cui all'articolo 6 del TIT e, coerentemente, della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 7 del TIT;
 - b) della tariffa per il servizio di trasmissione, CTR, di cui all'articolo 13 del TIT e, coerentemente, della tariffa TRAS di cui all'articolo 5 del TIT, tenendo conto delle perdite standard;
 - c) della componente CTR*, in coerenza con le disposizioni introdotte con deliberazione ARG/elt 31/09, senza tener conto della variazione dei volumi di servizio utilizzata ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di distribuzione e misura;
 - d) della tariffa per il servizio di misura, MIS, di cui all'articolo 25 del TIT;
 - e) della tariffa di riferimento per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura per le utenze domestiche in bassa tensione, D1 e, coerentemente, delle tariffe D2 e D3, di cui all'articolo 31 del TIT;
 - f) dei contributi disciplinati dal TIC;
- sopprimere il corrispettivo di cui al comma 16.1 del TIT e adeguare conseguentemente le tariffe CTR e TRAS per garantire l'invarianza del gettito tariffario complessivo a copertura del servizio di trasmissione;
- tener conto, nel dimensionamento della tariffa obbligatoria di distribuzione per l'anno 2010 rispetto alla tariffa di riferimento TV1 aggiornata, delle evidenze emerse a pre-consuntivo circa la tendenziale leggera carenza di gettito derivante dalle modalità di dimensionamento della tariffa obbligatoria 2009;

- tener conto, nel dimensionamento delle tariffe obbligatorie D2 e D3 per l'anno 2010, rispetto alla tariffa di riferimento D1 aggiornata, delle evidenze emerse a pre-consuntivo circa la rilevante eccedenza di gettito derivante dalle modalità di dimensionamento delle tariffe obbligatorie 2009;
- in considerazione dell'ammontare limitato, in valore assoluto, da riconoscere a copertura della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati ai sensi dell'articolo 11 del TIT, non individuare, per l'anno 2010, una specifica quota parte delle componenti tariffarie di distribuzione a tal fine dedicata; e di conseguenza disporre la copertura di detta maggior remunerazione, per l'anno 2010, tramite la componente UC₃ di cui al comma 1.1 del TIT;
- in coerenza con il meccanismo già introdotto per il servizio di trasmissione con l'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08, attivare un meccanismo facoltativo di perequazione, destinato alle imprese distributrici, a garanzia del ricavo da contributi per il servizio di connessione diversi dai contributi a preventivo, dai contributi in quota fissa di cui alla Tabella 2 del TIC e dai contributi per altre prestazioni specifiche di cui alla Tabella 8 del TIC;
- per ragioni di maggior equità nei confronti dei clienti finali, chiamati a condividere parte del rischio volume relativo ai contributi di connessione, e per coerenza con il sistema adottato per la trasmissione, qualora il meccanismo di cui al precedente punto venisse attivato, debba essere esteso alla rimanente parte del periodo di regolazione e mirato al riassorbimento degli effetti delle oscillazioni dei contributi tanto in diminuzione quanto in aumento;
- in vista della prossima emanazione della disciplina per l'incentivazione all'entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione, applicabile a partire dall'1 gennaio 2010 secondo quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 188/08, prevedere che, per il primo anno di applicazione di detto meccanismo, i relativi oneri/proventi, ad oggi non puntualmente preventivabili, vengano coperti tramite il Conto UC₃ di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT;
- prorogare al 31 gennaio 2010 il termine di cui al comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 103/09;
- correggere l'errore di arrotondamento individuato nella Tabella 22 del TIT

DELIBERA

Articolo 1

Perequazione facoltativa dei ricavi da contributi di connessione a forfait

- 1.1 Per il periodo 2010-2011 è istituito il meccanismo facoltativo di perequazione a garanzia dei ricavi da contributi di connessione a *forfait* definito nei successivi commi del presente articolo, relativo al servizio di connessione disciplinato dal TIC.
- 1.2 L'accesso al meccanismo di garanzia di cui al presente articolo è facoltativo e non può essere limitato temporalmente rispetto al periodo di cui al comma 1.1.
- 1.3 Ciascuna impresa distributrice, ai fini di accedere al meccanismo di perequazione, presenta specifica istanza all'Autorità entro il termine inderogabile del 31 marzo 2010. Decorso tale termine, le istanze eventualmente presentate sono rigettate.

- 1.4 Ciascuna impresa distributrice ammessa al meccanismo di perequazione di cui al presente articolo, per l'anno 2010 e per l'anno 2011, versa, se positivo o riceve, se negativo, un ammontare pari a:

$$P_{con}^n = 0,995 * \left[R_{con}^n - R_{All}^{06} * \prod_{t=2007}^n (1 + RPI_t - X_t) \right]$$

dove:

- P_{con}^n è l'ammontare di perequazione relativo all'anno n , con n che può assumere valori 2010 o 2011;
 - R_{con}^n è il ricavo effettivo, ottenuto nell'anno n , derivante dall'applicazione dei contributi a *forfait* per il servizio di connessione disciplinati dal TIC, al netto dei ricavi dall'applicazione dei contributi di cui alle tabelle 2, 8 e 9 del medesimo TIC in vigore nel medesimo anno n ;
 - R_{All}^{06} è il ricavo effettivo, ottenuto nel 2006, derivante dall'applicazione dei contributi di allacciamento a *forfait*, secondo i valori in vigore nel medesimo anno, al netto dei ricavi da diritti fissi e prestazioni corrispondenti a quelle cui si riferiscono le tabelle 8 e 9 del TIC;
 - RPI_t è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del *price-cap* per l'aggiornamento delle tariffe di ciascun anno t , per il periodo compreso tra il 2007 e l'anno n ;
 - X_t è l'obbiettivo annuo di recupero di produttività rilevante ai fini dell'applicazione del *price-cap* per l'aggiornamento delle tariffe di ciascun anno t , per il periodo compreso tra il 2007 e l'anno n ;
- 1.5 Ai fini dell'applicazione della formula di perequazione di cui al precedente comma, nel caso in cui l'impresa distributrice abbia effettuato cessioni e/o acquisizioni di porzioni di rete di distribuzione nel periodo compreso tra il 2007 e l'anno n , il ricavo R_{All}^{06} è coerentemente riproporzionato in funzione del ricavo ammesso di distribuzione associato alla porzione di rete ceduta e/o acquisita, garantendo l'invarianza del ricavo tariffario complessivo di settore.
- 1.6 Il meccanismo di perequazione di cui al presente articolo è quantificato dalla Cassa coi medesimi tempi e nel rispetto delle medesime modalità previste per la perequazione generale di cui all'articolo 33 del TIT.
- 1.7 Gli oneri e i proventi derivanti dall'applicazione della perequazione di cui al presente articolo sono posti in capo al Conto UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT.

Articolo 2

Modificazioni del TIT

- 2.1 I commi 16.1 e 16.2 del TIT, sono abrogati.
- 2.2 Alla lettera a) del comma 17.1 del TIT, sono soppresse le parole “, e del comma 16.1”.
- 2.3 Ai commi 18.1, 18.3 e 18.5 del TIT sono soppresse le parole “, della componente tariffaria di cui al comma 16.1”

- 2.4 Dopo il comma 62.1 del TIT è aggiunto il seguente comma:
“62.2 Il Conto può essere altresì utilizzato in relazione:
a) al meccanismo di incentivazione all’entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione di cui all’articolo 3 della deliberazione ARG/elt 188/08;
b) alla copertura della maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati ai sensi dell’articolo 11;
c) alla perequazione facoltativa dei ricavi da contributi di connessione a *forfait*”.

Articolo 3

Aggiornamento per l’anno 2010 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica

- 3.1 Le Tabelle 1, 2, 3, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 24 e 25, dell’Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all’allegato Tabelle TIT 2010, del presente provvedimento.
3.2 Per l’anno 2010, la componente di cui al comma 17.1, lettera b) è confermata pari a 0,0120 centesimi di euro/kWh.

Articolo 4

Aggiornamento per l’anno 2010 dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica

- 4.1 Le Tabelle 9, 10, 11 e 12 dell’Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all’Allegato Tabelle TIT 2010.

Articolo 5

Aggiornamento per l’anno 2010 delle condizioni economiche del servizio di connessione

- 5.1 Le tabelle da 1 a 8 del TIC sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all’Allegato Tabelle TIC 2010.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il termine di cui al comma 4.1 della deliberazione ARG/elt 103/09 è prorogato al 31 gennaio 2010.
6.2 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall’1 gennaio 2010.

6.3 L'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

29 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis